



associazione potter

Verbale Assemblea straordinaria soci

oggi 05 05 2022 alle ore 20,15 n prima convocazione ed in seguito alle ore 21,00 in seconda convocazione a Pievesestina presso la sede sociale si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno

1 Presentazione modifiche per rinnovo statuto

il presidente constatata la regolare presenza di soci regolarmente iscritti per un totale di n 114 presenti su un totale di 130 iscritti con diritto di voto alle ore 21,10 dichiara l'assemblea valida, come da fogli con firma di presenza conservati agl'atti

il Presidente nomina segretario dell'assemblea la Signora Berardi Elisabetta

il Presidente presenta le modifiche proposte dando lettura comparativa del precedente statuto con la lettura delle modifiche proposte per il nuovo statuto, rende noto all'assemblea che le modifiche sono richieste dalla recente riforma delle organizzazioni di volontariato

L'assemblea dei soci dopo un confronto corretto e democratico su richiesta del Presidente che mette ai voti per alzata di mano la proposta del nuovo statuto, con 114 favorevoli su 114 presenti viene approvato il nuovo statuto che verrà depositato nei termini previsti presso l'agenzia delle entrate dal presidente

la seduta è chiusa alle ore 22,30 dopo lettura e approvazione presente verbale

Cesena 05 05 2022

il segretario
Elisabetta

il presidente
Pirini Casadei dino

Berardi



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il **17 MAG. 2022**
N. **993** Mod. **3** € **2000**
Euro **diurelengh**

IL DIRETTORE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

POTTER APS

TITOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'associazione denominata "**Potter APS**" è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. operante quale associazione di promozione sociale secondo la normativa prevista dagli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relativi regolamenti attuativi.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

L'associazione "Potter APS" ha sede in Cesena, (FC), il mutamento della sede associativa all'interno del Comune non comporta variazioni nello statuto.

Articolo 3

- Scopi dell'associazione -

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di vivere un'esperienza di condivisione dei valori della famiglia, dell'amore, del rispetto reciproco, della fede per educarsi alla gratuità, maturando il senso dell'amicizia, dell'attenzione agli altri e della libertà intesa come donazione, operando in via esclusiva o principale nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i);
- formazione extra-scolastica della persona, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. l).

L'associazione, inoltre, si pone come momento di aggregazione educativa e socializzante verso i bambini, gli adulti e le famiglie, promuovendo e organizzando attività ludico-sportivo-ricreative per i piccoli e i grandi, iniziative didattiche di aiuto e sostegno del profitto scolastico e della maturazione dei più giovani sotto il profilo fisiomotorio, espressivo, logico e sociale.

L'associazione, altresì, intende sviluppare modalità operative per attivare percorsi di prevenzione del disagio giovanile e familiare, promuovendo il benessere individuale e collettivo.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione si propone di:

- promuovere attività educative e culturali;
- istituire doposcuola e corsi di formazione;
- promuovere ed organizzare corsi, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di ricerca ed altre iniziative formative, educative, di orientamento;
- organizzare attività ricreative e più in generale iniziative per il migliore impiego del tempo libero;
- promuovere momenti di incontro tra le famiglie intese come primario soggetto educativo;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini e con enti che operano nell'ambito scolastico;
- promuovere il sostegno materiale ed economico di attività educative e formative;
- formare, promuovere e coordinare operatori nel campo educativo e formativo;
- svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Barbara Clavaro

PS

Le attività svolte dall'associazione sono realizzate in favore dei propri associati, dei loro famigliari e di terzi, per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni volontarie e gratuite, ed in casi di particolare necessità tramite collaboratori esterni retribuiti, secondo forme e modalità di volta in volta ritenute idonee. Ai soci volontari spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

- Soci -

Sono membri dell'associazione i soci fondatori nonché tutte le persone fisiche ed altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, condividendo le finalità dell'associazione, si impegnino a realizzare nei limiti stabiliti gli scopi dell'associazione e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando entro 60 giorni e in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- essere informati su tutte le attività dell'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea, con diritto di voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- consultare i libri sociali e osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni in relazione alla quale il Consiglio Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5

- Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Può recedere il socio che non intenda continuare a collaborare alle attività dell'associazione.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra i soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Barbara Elisei

P.O.

Articolo 6
- Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

Articolo 7
- Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che sono iscritti a libro soci da almeno tre mesi. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. La partecipazione dei soci all'assemblea può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione, nonché in caso di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti gli associati.

L'assemblea, sia in seduta ordinaria, che in seduta straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che sono iscritti a libro soci da almeno tre mesi.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti presenti. Quelle dell'assemblea straordinaria relative alla modifica dello statuto sono assunte con la presenza, personalmente o per delega, di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati, mentre quelle inerenti operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con la presenza, personalmente o per delega, della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Bandi Elnor

[Signature]

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e i suoi membri sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative;
- predisporre lo schema di bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale ed il termine ultimo per il suo versamento in modo da consentire ai soci il mantenimento dell'adesione all'associazione senza soluzione di continuità;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
- promuovere raccolte di fondi;
- ratificare la decadenza dei soci e deliberare sulle proposte di esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del segretario e conservati agli atti.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalle leggi. Viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con la riunione dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora l'Organo di Controllo sia costituito in forma monocratica il componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile. In caso di organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente.

L'Organo di Controllo:

Handwritten signature: Sandra Gusmano

Handwritten signature

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche, ove applicabile, con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 11

- Revisione Legale dei Conti -

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12

- Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 13

- Risorse economiche -

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- convenzioni con enti pubblici;
- eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

Tutte le entrate e le risorse patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle finalità di interesse generale dell'associazione.

Articolo 14

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 15 settembre di ogni anno e termine il 14 settembre dell'anno successivo.

Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Articolo 15

- Libri dell'associazione -

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli associati;
- il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 10;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

Paolo Elisei

[Signature]

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**TITOLO V****Articolo 16**

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea dei soci, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'assemblea dei soci non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 17**

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.



Scandalo

PO

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CSESNA

IL 17 MAG. 2022 AL N. 993 MOD 3

IL DIRETTORE

